

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

18 aprile 2002

FINALE
A5-0121/2002

*****III**

RELAZIONE

sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la determinazione e la gestione del rumore ambientale
(PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD))

Delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione

Relatore: Alexander de Roo

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA.....	5
MOTIVAZIONE.....	6

PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 14 dicembre 2000 il Parlamento ha definito la sua posizione in prima lettura sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la determinazione e la gestione del rumore ambientale (COM(2000) 468 – 2000/0194 (COD)).

Nella seduta del 13 giugno 2001 la Presidente del Parlamento ha annunciato di aver ricevuto la posizione comune, che ha deferito alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori (6660/2002 – C5-0245/2001).

Nella seduta del 3 ottobre 2001 il Parlamento ha approvato alcuni emendamenti alla posizione comune.

Con lettera del 16 gennaio 2002 il Consiglio ha fatto sapere di non essere in grado di approvare tutti gli emendamenti del Parlamento.

Il Presidente del Consiglio, d'intesa con la Presidente del Parlamento, ha convocato una riunione del comitato di conciliazione per il 26 febbraio 2002.

In tale riunione il comitato di conciliazione ha esaminato la posizione comune sulla base degli emendamenti proposti dal Parlamento.

Nella stessa riunione è giunto ad un accordo su un progetto comune.

Nella riunione del 6 febbraio 2002 la delegazione del Parlamento ha approvato i risultati della conciliazione all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione James L.C. Provan (vicepresidente e presidente della delegazione), Caroline F. Jackson (presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori), Alexander de Roo (relatore), Hans Blokland, Anne Ferreira, Marialiese Flemming (in sostituzione di Ingo Friedrich), Karl-Heinz Florenz (in sostituzione di Jorge Moreira da Silva), Françoise Grossetête, Jules Maaten, Ria G.H.C. Oomen-Ruijten e Karin Scheele

L'8 aprile 2002 i copresidenti del comitato di conciliazione hanno constatato l'approvazione del progetto comune, in conformità del paragrafo III.8 della Dichiarazione comune sulle modalità pratiche della nuova procedura di codecisione¹, e l'hanno trasmesso in tutte le lingue ufficiali al Parlamento e al Consiglio.

La relazione è stata depositata il 18 aprile 2002.

¹ GU C 148 del 28.5.1999, pag. 1.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la determinazione e la gestione del rumore ambientale (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002 – 2000/0194(COD))

(Procedura di codecisione: terza lettura)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione (PE-CONS 3611/2002 – C5-0098/2002),
 - vista la sua posizione in prima lettura¹ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2000) 468²),
 - vista la sua posizione in seconda lettura³ sulla posizione comune del Consiglio⁴,
 - visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2001) 621 - C5-0515/2001)⁵,
 - visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
 - visto l'articolo 83 del suo regolamento,
 - vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A5-0121/2002),
1. approva il progetto comune;
 2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
 3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto per quanto di sua competenza e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 232 del 17.8.2001, pag. 305.

² GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 251.

³ Testi approvati, 3.10.2001, punto 4.

⁴ GU C 297 del 23.10.2001, pag. 49.

⁵ GU C non ancora pubblicata.

MOTIVAZIONE

Antefatti

1. Il 26 luglio 2000 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. La direttiva proposta segue il Libro verde del 1996 sulla futura politica in materia di lotta al rumore e si pone come obiettivo primario di istituire un quadro comune a tutta l'UE per la determinazione e la gestione dell'esposizione al rumore ambientale. Le seguenti misure verranno applicate progressivamente:
 - definizione di descrittori acustici comuni per misurare l'esposizione a lungo termine degli esseri umani ai rumori ambientali nel corso della giornata (Lden) e i disturbi del sonno (Lnight),
 - introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di definire mappe acustiche strategiche che serviranno da base per piani d'azione volti a prevenire e ridurre il rumore,
 - attuazione di piani d'azione nazionali intesi a prevenire e ridurre il rumore, ove necessario, in grandi agglomerati urbani, su strade e aeroporti principali.
 - informazione e consultazione del pubblico, in particolare riguardo ai piani d'azione nazionali.
2. Il 14 dicembre 2000 il Parlamento ha adottato 36 emendamenti in prima lettura. Il 7 giugno 2001 il Consiglio ha adottato la sua posizione comune. Il 3 ottobre 2001 il Parlamento ha adottato, in seconda lettura, 10 emendamenti alla posizione comune del Consiglio volti in particolare a convertire la proposta in una Direttiva quadro sul rumore, alla quale devono seguire direttive derivate relative alle emissioni acustiche prodotte da veicoli commerciali, motocicli, veicoli su rotaia e strade ferrate e aeromobili.

Conciliazione

3. La delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione ha tenuto la sua riunione costitutiva il 24 ottobre 2001 e ha incaricato il presidente della stessa, l'on. Provan, la presidente della commissione responsabile, l'on. Jackson, e il relatore, l'on. de Roo, di avviare con il Consiglio negoziati informali.
4. Un primo incontro informale tra il relatore e la Presidenza belga del Consiglio ha avuto luogo l'8 novembre 2001, occasione in cui sono stati realizzati progressi relativamente agli emendamenti meno controversi. Malgrado la sua intenzione iniziale di procedere e, se possibile, concludere le negoziati durante il semestre di Presidenza belga, il Consiglio ha poi deciso in novembre di trasmettere il fascicolo alla Presidenza spagnola.
5. Il 10 gennaio 2001 si è tenuto un primo trilogico con la Presidenza spagnola e la Commissione, riunione durante la quale non è risultato possibile conseguire alcun progresso significativo, dal momento che il Consiglio ha accettato soltanto 1 dei 15

emendamenti approvati dal Parlamento in seconda lettura.

6. Il 22 gennaio 2002 si è tenuto un ulteriore trologo, durante il quale è stato stabilito un pacchetto di compromesso relativo a tutte le questioni pendenti. Nella riunione del 6 febbraio 2002, la delegazione del Parlamento ha discusso detto pacchetto, decidendo di accettarlo previa introduzione di due modifiche. La delegazione ha insistito in particolare su una formulazione più rigorosa relativamente alla presentazione futura di proposte legislative volte a ridurre il rumore proveniente dalle sorgenti principali.
7. Mediante lettera del 20 febbraio 2002, la Presidenza spagnola ha informato il presidente della delegazione che il Consiglio era in grado di accettare il pacchetto di compromesso, comprese le modifiche richieste dalla delegazione del Parlamento.
8. L'accordo raggiunto riguarda le seguenti questioni principali:

- Direttiva quadro sul rumore

Sia la Commissione che il Consiglio intendevano inizialmente limitare la direttiva all'armonizzazione dei metodi di misurazione e mappatura del rumore ambientale, senza alcun obbligo di sviluppare misure comunitarie future per ridurre il rumore. Il Parlamento europeo, tuttavia, ha insistito in sede di prima e seconda lettura affinché le proposte per la creazione di standard acustici a livello dell'UE debbano essere presentate dalla Commissione, come previsto nel Quinto programma d'azione ambientale. L'emendamento approvato mira a convertire l'attuale proposta in una Direttiva quadro sul rumore, che va seguita da direttive derivate che definiscano standard comunitari per le emissioni originate dalle principali fonti di rumore.

In virtù dell'accordo raggiunto in sede di conciliazione, la nuova direttiva contiene un impegno vincolante relativo all'adozione di una legislazione complementare per combattere le sorgenti principali di inquinamento acustico in tutta l'UE, in particolare il rumore prodotto dal traffico ferroviario, stradale e aereo, da attrezzature industriali e macchine mobili. A tal fine la Commissione dovrà elaborare una relazione ricapitolativa delle misure comunitarie esistenti in materia di sorgenti acustiche ambientali. Sulla base di questa relazione, la Commissione presenterà, entro quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva, proposte legislative adeguate.

L'elemento finale non è stato accolto dalla Commissione, la quale, ritenendo la formulazione utilizzata una sfida al suo diritto di iniziativa, ha deciso di pubblicare una dichiarazione unilaterale nella serie 'C' della Gazzetta Ufficiale.

- Calendario di applicazione della direttiva

La proposta originaria della Commissione prevedeva date specifiche entro le quali la direttiva andava applicata. Tale calendario dettagliato è stato sottoposto da Consiglio a una modifica radicale, che avrebbe reso necessario posticipare dai 12 ai 14 mesi l'applicazione di alcune disposizioni maggiori. Il Parlamento europeo si è opposto a questa strategia dilatoria riuscendo ad anticipare alcune delle scadenze principali. L'accordo raggiunto prevede, ad esempio, che gli Stati membri debbano informare la Commissione in merito alla preparazione della seconda fase di mappatura acustica

(indicando tutti gli agglomerati urbani e tutti i principali assi viari e ferroviari negli Stati membri) entro la fine del 2008, due anni prima di quanto previsto dalla posizione comune del Consiglio.

Migliore protezione delle zone tranquille

L'allegato VI della nuova direttiva delinea le specificazioni tecniche relative alla mappatura acustica, indicando altresì la gamma di decibel da utilizzare nella misurazione del livello acustico cui sono esposte le persone in agglomerati urbani e presso strade, ferrovie e aeroporti principali. Il Parlamento europeo, in sede di seconda lettura, ha insistito sull'introduzione di gamme aggiuntive di valori più bassi al fine di estendere le zone soggette a misurazione delle attuali emissioni acustiche. L'obiettivo di tale approccio consiste nel comprendere anche zone tranquille per essere in grado di proteggerle da future emissioni acustiche. In sede di conciliazione, le due parti hanno raggiunto un compromesso che prevede una riduzione della gamma di decibel da utilizzare nella misurazione del livello acustico. Tale compromesso consentirà una protezione migliore delle zone tranquille.

9. Le negoziazioni si sono formalmente concluse come "punto A" (senza discussione) nel corso della riunione del comitato di conciliazione del 26 febbraio 2002 sulle misure di incentivazione dell'occupazione.

Conclusioni

La delegazione del Parlamento giudica soddisfacente l'accordo raggiunto, poiché va oltre quanto sembrava possibile prima della seconda lettura. Costituisce in particolare un avanzamento sostanziale rispetto alla posizione comune la conversione della proposta in Direttiva quadro sul rumore comprendente un calendario preciso per la presentazione delle proposte relative alle direttive derivate sulle principali sorgenti di rumore. La delegazione desidera ringraziare la Presidenza spagnola del Consiglio e la Commissione per la loro costruttiva cooperazione. La delegazione raccomanda pertanto di approvare il progetto comune allegato.